



Repubblica Italiana **Regione Siciliana**
Assessorato Bilancio e Finanze
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizio Bilancio

CIRCOLARE N. 5/2002

PROT. N. 11865/A.2
ALLEGATI N° 2

Palermo, 2 maggio 2002

OGGETTO: Variazioni al bilancio della Regione Siciliana.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI
REGIONALI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E TESORO

ALL' AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo

LORO SEDI

PREMESSA

La struttura del bilancio regionale, che per l'anno 2002 è stato approvato con legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, pubblicata sul S.O. della GURS n. 14 del 27 marzo 2002, presenta importanti novità introdotte con la L.R. 3 maggio 2001, n. 6, il cui art. 52, comma 2, ha sostituito l'art. 1 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

Tali novità, già commentate nella circolare n. 1/2002 (prot. n. 1918 del 23 gennaio 2002) del Servizio scrivente ed alla quale per questo aspetto si fa rinvio, integrano quelle

introdotte nel bilancio regionale 2001, relative alla organizzazione delle entrate e delle spese per dipartimenti, secondo l'impostazione voluta dalla riforma dell'amministrazione regionale (L.R. 15 maggio 2000, n. 10).

In coerenza con l'attuale struttura del bilancio, il legislatore regionale ha disciplinato nuove fattispecie di variazioni che possono essere apportate al bilancio di previsione mediante provvedimenti amministrativi.

Si fa riferimento, in particolare:

- all'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2001, n. 22 che, integrando l'art. 1 della L.R. 47/77, ha previsto che tutte le variazioni sono disposte, ove necessario, anche in termini di cassa;
- al comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6/2001, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21, con il quale è stata introdotta la possibilità di effettuare variazioni compensative tra spese correnti di amministrazione afferenti rubriche diverse della medesima amministrazione;
- al comma 21 dell'art. 1 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base.

Si comunica, inoltre, che con D.A. n. 174 del 27 marzo 2002 si è provveduto per il corrente esercizio a ripartire, ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, le unità previsionali di base in capitoli.

* * * * *

Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle procedure che dovranno essere osservate per la richiesta, contabilizzazione e comunicazione delle variazioni di bilancio da effettuare con atto amministrativo, nonché in merito ai soggetti che a seconda delle diverse tipologie sono competenti a disporle; tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nel prospetto allegato (All. "A").

Dette istruzioni si intendono sostitutive di tutte quelle diramate in precedenza, aventi per oggetto le variazioni di bilancio, ferme restando quelle espressamente richiamate nella presente circolare.

Si precisa che, ogni qual volta, nella presente circolare si fa riferimento alla proposta di variazione da parte di dirigenti responsabili della gestione della spesa ci si riferisce a quelli che gestiscono, per materia propria o per delega, i capitoli di spesa interessati. In particolare, per le strutture diverse dai Dipartimenti, si dovrà intendere il Capo di Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori, ed il Dirigente Generale del Dipartimento ove è incardinato l'Ufficio di gestione unificata previsto dall'art. 95 della L.R. 2/2002, per gli Uffici speciali.

Si precisa, altresì, che le Ragionerie Centrali competenti avranno cura di verificare la titolarità dei dirigenti a richiedere le eventuali variazioni di bilancio di cui nel seguito della presente circolare.

1. Variazioni aumentative di spese aventi carattere obbligatorio

Ai sensi del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni, con decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, su proposta dei competenti Dirigenti Generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, possono essere disposte le variazioni aumentative degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi natura obbligatoria, secondo le modalità previste dall'art. 7 della Legge 5 agosto 1978, n. 468.

In merito a tali variazioni si precisa che, come previsto dall'art. 158 del Regolamento di contabilità pubblica (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), le richieste, adeguatamente documentate e motivate, dovranno essere inoltrate tramite la competente Ragioneria Centrale (che esprimerà il proprio parere), e contenere sempre la precisazione dell'eventuale variazione alla dotazione di cassa ritenuta necessaria.

Secondo la previsione dell'articolo 1, comma 16, della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, al bilancio è allegato l'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio (Elenco n. 1).

2. Reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito della emissione di “mandati da regolare in conto sospeso” ex D.P.Reg. n. 563/99

Al fine di consentire, anche in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie, l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, con D.P.Reg. 563 del 5 ottobre 1999 è stata disciplinata, in analogia al D.L. 669/96, la possibilità di provvedere ai relativi pagamenti mediante emissione di speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso; in merito alla procedura da seguire in tali circostanze si rinvia alla circolare n. 21/99 prot. 39265 del 16 dicembre 1999.

L'art. 4 del citato decreto presidenziale dispone, in particolare, che con decreti dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze si provvede “a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine”.

I Dirigenti Generali o altri dirigenti responsabili della gestione della spesa delle amministrazioni interessate, pertanto, contestualmente all'emissione del citato speciale ordine di pagamento, richiederanno allo scrivente Servizio Bilancio, per il tramite delle competenti Ragionerie Centrali, la predetta variazione di bilancio (che sarà effettuata sempre sia in termini di competenza che di cassa), indicando l'importo e il relativo capitolo di spesa e precisando, altresì, che per la stessa obbligazione non è stata già richiesta integrazione di fondi o reiscrizione di residui perenti.

Si fa presente che la procedura in esame può essere applicata a tutte le tipologie di spesa.

Le Ragionerie avranno cura di verificare che il capitolo indicato sia quello pertinente e che la disponibilità dello stesso sia effettivamente carente, nonché l'inesistenza di precedenti

richieste di variazioni di bilancio per la medesima finalità ed inoltreranno le richieste al Servizio Bilancio, esprimendo il proprio parere.

Inoltre, come già rappresentato con la citata circolare n. 21/99, si ribadisce che tale procedura, avente carattere eccezionale, potrà essere esperita esclusivamente nella concreta impossibilità di effettuare, nei termini consentiti (60 giorni), i pagamenti a valere sui pertinenti capitoli, e sempre che non trattasi di provvedimenti esecutivi di entità considerevole.

3. Variazioni di bilancio concernenti reiscrizione di residui passivi perenti ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R. 47/77

Le richieste di variazioni di bilancio volte alla reiscrizione di residui passivi perenti, sia di parte corrente che di conto capitale, dovranno essere inoltrate dai competenti Dirigenti Generali o dagli altri dirigenti responsabili della relativa gestione alla pertinente Ragioneria Centrale e dovranno indicare la relativa variazione di cassa ritenuta necessaria; le variazioni saranno quindi effettuate con decreti del Direttore della Ragioneria medesima, giusta delega conferita, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30, dal Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, titolare della relativa competenza ai sensi del citato art. 55 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

I decreti dovranno essere predisposti utilizzando lo schema disponibile sull'apposita procedura informatica e dovranno contenere l'indicazione dell'UPB oltre che del capitolo.

Nel caso in cui si dovesse procedere alla reiscrizione di somme eliminate il cui corrispondente capitolo non fosse previsto nell'allegato tecnico di ripartizione in capitoli di cui al citato decreto assessoriale n. 174/2002, il Direttore della Ragioneria, al fine di velocizzare la procedura, avvanzerà richiesta, via fax, per l'istituzione del capitolo nella procedura informatica, alla competente UOB del Servizio Bilancio, che, con lo stesso mezzo, darà comunicazione dell'avvenuta istituzione.

In tal caso, nel decreto di reiscrizione dovrà essere indicato che trattasi di capitolo di "Nuova istituzione" e dovranno essere riportati il codice economico e funzionale ed il nomenclatore.

Si ricorda, inoltre, come precisato con circolare n. 7/2001, prot. n. 25093 dell'11.9.2001, che anche in ambito regionale, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione le norme procedurali contenute negli articoli 2 e 5 del DPR n. 270/2001, inerenti la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, volte, in particolare, alla semplificazione ed alla trasparenza dell'azione amministrativa. Non è, invece, applicabile la procedura di reiscrizione in bilancio di cui al comma 1 dell'art. 3 del DPR citato, in quanto la relativa materia è specificatamente disciplinata dall'art. 55 della legge regionale n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 52, comma 9, della legge regionale n. 6/2001, che ha sostituito il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, alle richieste di riproduzione in bilancio dei residui perenti devono essere allegati i relativi titoli di spesa, che saranno contabilizzati senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.

In merito a tali variazioni, si raccomanda ai Sigg. Direttori di Ragioneria di utilizzare per l'integrazione di cassa relativa a dette variazioni la dotazione di cassa degli appositi fondi utilizzati anche per le variazioni di competenza (capitoli 215701, 215703, 613903 e 613905).

4. Integrazione stanziamento capitoli relativi ai limiti poliennali di impegno ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 2/92.

I limiti poliennali di impegno (o "spese in annualità") indicati nella norma citata sono spese connesse all'intervento regionale per contributi in conto interessi sui mutui agevolati concessi in base a specifiche leggi.

In particolare, con l'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 è stata prevista apposita disciplina per l'assunzione degli impegni e la disposizione dei pagamenti inerenti le spese in esame; tale disciplina è stata, inoltre, regolamentata dallo scrivente Assessorato con circolare n. 1234/92 prot. 12955 del 9 aprile 1992, alla quale si fa rinvio per i citati aspetti.

In questa sede si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del citato art. 8, è possibile integrare lo stanziamento dei capitoli relativi alle spese in argomento (individuati con la nota "D"), mediante decreti di variazione dell'Assessore al Bilancio ed alle Finanze, utilizzando l'apposito fondo (capitolo 613910).

In particolare, qualora, a seguito di variazioni dei tassi di interesse o di altre condizioni previste dalle vigenti normative, si rendesse necessario adeguare lo stanziamento relativo a limiti poliennali di impegno, i Dirigenti Generali o altri dirigenti responsabili della gestione della spesa dovranno inoltrare richiesta documentata allo scrivente Servizio Bilancio, per il tramite della competente Ragioneria Centrale, che esprimerà in merito il proprio motivato parere.

Considerato che anche tali variazioni potranno riguardare sia la competenza che la cassa, le amministrazioni richiedenti avranno cura di precisare sempre l'eventuale variazione della dotazione di cassa.

5. Reiscrizione di somme eliminate dal conto del patrimonio

Con legge finanziaria, a partire dal 1999, è stata annualmente disposta la cancellazione dal conto generale del patrimonio della Regione delle somme eliminate per perenzione amministrativa (fino agli esercizi di volta in volta indicati) e non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore delle singole leggi finanziarie (per l'anno in corso cfr. art. 79 L.R. 2/2002).

Nei casi in cui siano state cancellate somme per le quali sussista l'obbligo di pagare a carico della Regione, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e si verifichi la mancanza di disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese, si provvede a reiscrivere le somme, prelevando dagli appositi fondi di riserva (cap. 215701 se trattasi di spese di parte corrente ovvero cap. 613903 se trattasi di spese in conto capitale), con decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e

Tesoro, predisposti dalla competente Ragioneria centrale a seguito di documentata richiesta del competente Dirigente Generale o di altro dirigente responsabile della gestione della spesa.

6. Variazioni di bilancio compensative tra spese correnti di amministrazione

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 6/97 e successive modifiche ed integrazioni sono spese correnti di amministrazione "tutte le spese relative alla gestione del personale ed all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici"; l'elenco dei capitoli afferenti dette spese è riportato in allegato al bilancio di previsione (Elenco n. 5).

Per tale categoria di spese il comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede la possibilità di effettuare variazioni compensative, con esclusione di quelle in diminuzione di spese obbligatorie, mediante decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro, su proposta dei competenti Dirigenti Generali o di altri dirigenti responsabili delle relative spese. Le richieste dovranno essere inoltrate per il tramite della Ragioneria competente (che esprimerà il proprio parere) e dovranno indicare l'eventuale corrispondente variazione compensativa della dotazione di cassa.

Il comma 2 della citata norma consente, inoltre, le variazioni compensative tra spese correnti di amministrazione afferenti rubriche diverse della medesima amministrazione, prevedendo che le stesse siano proposte dai Dirigenti Generali responsabili della relativa gestione, previo assenso del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione con le modalità di cui sopra.

Si fa presente, inoltre, che, per effetto del comma 21 dell'art. 1 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni compensative tra capitoli di spese correnti di amministrazione della medesima unità previsionale restano escluse dalla disciplina suesposta e, pertanto, le relative variazioni possono essere effettuate con decreto dell'Assessore competente con le modalità di cui al paragrafo successivo.

Sono altresì escluse le variazioni compensative concernenti le spese per il trattamento economico del personale che il legislatore ha espressamente riservato all'Assessore per il Bilancio e le Finanze, ai sensi della lettera d) dell'articolo 36 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base

Ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della L.R. 47/77 (come sostituito dal comma 2 dall'art. 52 della L.R. 6/2001), su proposta del Dirigente Generale o di altri dirigenti responsabili della relativa spesa, con decreti dell'Assessore competente, possono essere effettuate variazioni compensative (sia di competenza che di cassa) tra i capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per:

- le spese aventi natura obbligatoria;

- le spese in annualità e a pagamento differito (spese derivanti da obbligazioni contrattualmente assunte a scadenza fissa ed a importo accertato, quali i limiti poliennali di impegno individuati nell'allegato tecnico con la nota "D");
- le spese determinate con legge, i cui capitoli sono individuati con le seguenti note:
 - "A" (spese continuative annue)
 - "B" (spese pluriennali con importo annuo predeterminato)
 - "C" (spese pluriennali con importo annuo non predeterminato)
 - "E" (spese una tantum predeterminate)
 - "G" (spese la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria)
 - "H" (contributi ad enti ed associazioni determinati con legge finanziaria)
 - "I" (spese relative ad interventi previsti dalla L.R. 23/12/2000 n. 32)
- le spese per il trattamento economico del personale di cui alla lettera d) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alle cui variazioni si provvede con decreto dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze.
- le spese finanziate da corrispondenti entrate e a destinazione vincolata.

I predetti decreti assessoriali, che potranno essere predisposti secondo lo schema allegato alla presente circolare (v. allegato 1), dovendo essere notificati mediante evidenze informatiche allo scrivente Assessorato, saranno trasmessi alla Ragioneria competente, che provvederà, previa verifica della regolarità contabile, alla relativa contabilizzazione al S.I. utilizzando l'apposita procedura informatica. La Ragioneria avrà cura in particolare di accertare che i capitoli si trovino nella stessa UPB e non riguardino le spese escluse sopra elencate e che presentino la necessaria disponibilità.

Una copia dei decreti già contabilizzati dovrà essere trasmessa a cura della competente Ragioneria Centrale al Servizio Bilancio.

E' opportuno precisare che non è consentito, mediante variazioni compensative, dotare di uno stanziamento di competenza i capitoli inseriti nell'allegato tecnico con la sola dotazione di cassa necessaria al pagamento dei residui; detti capitoli sono individuati dal trattino in corrispondenza della previsione di competenza per l'anno 2002. E' possibile, invece, con variazioni compensative, assegnare uno stanziamento per il corrente anno ai capitoli iscritti "per memoria" ed individuabili con l'abbreviazione P.M.

8. Variazioni tra capitoli di spesa concernenti spese per il trattamento economico del personale

La lettera d) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000 disciplina le variazioni compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni, altri assegni al personale dei ruoli della Regione e relativi oneri sociali e fra capitoli di spesa concernenti il fondo efficienza servizi destinato al personale dei ruoli medesimi.

E' opportuno evidenziare che detta competenza rimane confermata in capo all'Assessore al Bilancio nella considerazione che, pur in presenza delle modifiche introdotte dall'art. 52 della L.R. 6/2001, la norma in argomento non è stata abrogata espressamente.

Le richieste in relazione alle effettive esigenze delle Amministrazioni devono essere inoltrate al Servizio Bilancio, tramite la competente Ragioneria Centrale, dal Dirigente Generale o altro dirigente responsabile della relativa spesa, se relative alla stessa rubrica ovvero dall'Assessore se inerenti capitoli di rubriche diverse (anche afferenti a differenti rami di amministrazione) e sono effettuate, come già detto, con decreti dell'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze.

9. Iscrizione di somme assegnate alla Regione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, dei relativi cofinanziamenti regionali e variazioni di bilancio relative al fondo sanitario

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 47/77, come sostituito dal comma 6 dell'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le assegnazioni di somme assegnate alla Regione dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri enti ed i relativi cofinanziamenti regionali sono iscritti con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Regione, in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Il predetto articolo, ai commi 3 e 4, prevede la facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori iscrizioni con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi; e, nel caso in cui non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme vengono assegnate, la facoltà di iscrivere nel bilancio dell'esercizio successivo.

Si invitano le amministrazioni interessate a comunicare, direttamente al Servizio scrivente, eventuali provvedimenti di assegnazioni extraregionali alle stesse notificati, richiedendone l'iscrizione in bilancio e precisando la dotazione di cassa occorrente per i pagamenti che si prevede siano effettuati nel corso dell'esercizio; fermo restando che, ove possibile, l'Assessore per il Bilancio provvederà d'iniziativa e con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione delle assegnazioni extraregionali, di cui il Servizio scrivente avrà conoscenza o relativamente a somme versate nei conti correnti di tesoreria intrattenuti presso la tesoreria centrale di Roma e intestati alla Regione siciliana.

Ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo in esame le assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti che riguardano interventi la cui competenza spetta a diverse Amministrazioni regionali vengono iscritti in appositi fondi nello stato di previsione della spesa – Dipartimento Bilancio e Tesoro. Il trasferimento di somme da tali fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti Amministrazioni regionali vengono effettuati su richiesta dell'Amministrazione che coordina gli interventi. Le somme non utilizzate e le economie realizzate su questi capitoli possono essere trasferite, su richiesta dell'Amministrazione che coordina gli interventi e sentite le competenti Amministrazioni, ai fondi di cui sopra per la successiva riassegnazione anche ad altre Amministrazioni, per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisetoriali.

Particolare attenzione è da porre alla disposizione della lettera a) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000. A tal proposito va evidenziato che per quanto riguarda le variazioni di bilancio ivi previste e relative all'attuazione di leggi comunitarie, statali e regionali vale quanto finora

esposto; per gli interventi relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e le relative compensazioni nell'ambito della rubrica fondo sanitario nazionale l'Assessore per il Bilancio provvede, d'iniziativa, in sede di predisposizione del bilancio all'iscrizione delle somme in base ad apposita Delibera CIPE o, eccezionalmente, sui dati concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, lo stesso Assessore per il Bilancio e le Finanze, con proprio decreto, effettua le variazioni conseguenti ad eventuali nuovi riparti che modifichino le assegnazioni iniziali.

Su richiesta avanzata dal Dipartimento Fondo Sanitario e, sempre, con proprio decreto l'Assessore al Bilancio opera le compensazioni tra i capitoli della predetta natura (assegnazioni del fondo sanitario nazionale).

Va, pertanto, precisato che tali ultime variazioni, pur essendo compensative, non rientrano tra quelle che, ai sensi del comma 21 dell'articolo 1 della L.R. 47/77, possono essere effettuate dall'Assessore competente, trattandosi di spese a destinazione vincolata.

Si evidenzia, inoltre, che, con l'articolo 88 della L.R. 2/2002, è stato istituito nell'ambito della Rubrica Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'Assessorato Bilancio e Finanze un fondo (cap. 613924), le cui disponibilità sono destinate a forme di cofinanziamento regionale eventualmente previste da nuovi interventi statali.

Le singole Amministrazioni interessate al cofinanziamento dai suddetti provvedimenti statali, al fine della loro completa attivazione, inoltreranno entro il 31 maggio apposita richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Bilancio, il quale, dopo aver attuato le verifiche contabili di propria competenza soprattutto con riguardo alla capienza del fondo, nonché alla reale necessità del cofinanziamento, predisporrà gli atti sui quali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la Giunta di Governo si esprimerà con proprio atto deliberativo. Successivamente, su richiesta del Presidente della Regione, l'Assessore per il Bilancio e per le Finanze provvederà con apposito decreto alle conseguenti variazioni di bilancio; le relative somme saranno, pertanto, iscritte nei capitoli delle U.P.B. di pertinenza dei Dipartimenti interessati.

Un'apposita disciplina per l'attuazione del Programma Operativo Regionale della Sicilia per il 2000/2006 è contenuta nell'art. 39 della legge regionale 8/2000, recentemente sostituito dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22 e modificato dall'art. 87 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Ai sensi di tale norma, lo scrivente Assessorato provvede, su richiesta dell'Autorità di gestione (Dipartimento della Programmazione), a concedere nulla osta per l'avvio delle procedure di spesa (comma 2) e all'annotazione delle relative somme, dandone comunicazione alla medesima autorità di gestione ed ai dipartimenti interessati (comma 3).

Successivamente, all'approssimarsi della effettiva erogazione della spesa - su richiesta dell'Autorità di gestione ed in base alle previsioni del complemento di programmazione - si provvede mediante decreti di variazione dell'Assessore al Bilancio ed alle Finanze, ad iscrivere le somme occorrenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa (comma 4).

Come esplicitamente previsto dalla norma in argomento, con detti decreti sono apportate le necessarie variazioni al bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, utilizzando le relative dotazioni del fondo istituito ai sensi del comma 1 (cap. 613916).

10. Variazioni di bilancio concernenti riproduzione in bilancio di economie ai sensi dell'art. 8 della L.R. 47/77

Tali variazioni rientrano nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono effettuate con decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro.

Le relative richieste, firmate dal Dirigente Generale o altro dirigente responsabile della spesa, formulate sia in termini di competenza che di cassa, dovranno essere inoltrate alle competenti UOB del Servizio Bilancio, per il tramite della pertinente Ragioneria Centrale, che esprimerà il proprio avviso al riguardo.

E' opportuno precisare che il comma 20 dell'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ha modificato il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto di tale modifica possono essere riprodotte in bilancio non solo le economie realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti a seguito delle assegnazioni statali e comunitarie e dei relativi cofinanziamenti, ma, altresì, per le economie che si realizzeranno a decorrere dalla chiusura dell'esercizio 2002, quelle realizzate sugli stanziamenti dei capitoli relativi a spese con vincolo di specifica destinazione, e cioè a tutte le spese per le quali, il legislatore regionale consente, con una espressa previsione normativa, il permanere in bilancio anche negli esercizi successivi, delle risorse assegnate a specifici interventi.

Si precisa che per i cofinanziamenti regionali le economie riproducibili sono quelle che si sono prodotte a partire dall'esercizio finanziario 2001, per effetto delle modifiche introdotte con il comma 6 dell'articolo 52 della L.R. 6/2001.

11. Assegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata

Ai sensi della lettera b) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore per il Bilancio e le Finanze è autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio per l'assegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata riguardanti fondi di competenza regionale.

Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore con proprio decreto su richiesta, avanzata dai Dirigenti Generali o altri dirigenti responsabili della relativa spesa, trasmessa al Servizio Bilancio per il tramite della Ragioneria e contenente le copie delle relative quietanze, nonché la dotazione di cassa ritenuta necessaria per i capitoli di spesa.

12. Variazioni di bilancio afferenti regolazioni contabili

La lettera i) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni disciplina la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Le variazioni relative a tali regolazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, con decreto dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze su richiesta del Dirigente Generale o altro dirigente responsabile della relativa spesa per il tramite della competente Ragioneria Centrale che esprime il proprio parere.

13. Altre variazioni compensative di competenza dell'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze

Per completare l'esame fin qui svolto è opportuno richiamare le disposizioni di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 36 della L.R. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La norma citata prevede che l'Assessore per il Bilancio e le Finanze, d'iniziativa e con proprio decreto, possa effettuare variazioni compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità.

Con analogo provvedimento vengono effettuate le variazioni compensative tra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, così come per i relativi oneri per interessi e spese.

14. Variazioni di cassa

Dal corrente anno le previsioni di bilancio sono formulate sia in termini di competenza che di cassa; conseguentemente il legislatore, con l'art. 2 della L.R. 22/2001, ha integrato l'art. 1 della L.R. 47/77, prevedendo che tutte le variazioni di bilancio possano essere disposte, ove necessario, anche in termini di cassa.

Si ribadisce, pertanto, come già comunicato con la circolare n. 1 del 23/01/2002 del Servizio scrivente, relativa alla gestione del bilancio in regime di esercizio provvisorio, che tutte le richieste di variazioni di bilancio dovranno contenere sempre l'indicazione della corrispondente variazione alla dotazione di cassa ritenuta necessaria ovvero la precisazione esplicita che la variazione non è necessaria. Si raccomanda, pertanto, ai Sigg. Direttori di

Ragioneria di restituire le richieste che dovessero essere avanzate dalle Amministrazioni senza detta indicazione.

L'eventuale integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli di spesa, in relazione ad indifferibili necessità e per le quali non si possa provvedere con variazioni di cassa compensative tra capitoli della stessa Unità previsionale di base, come precisato al precedente paragrafo 7, sarà effettuata mediante utilizzo degli appositi fondi di riserva con decreti dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze, su richiesta dell'Amministrazione da inoltrarsi alla competente UOB del Servizio Bilancio, per il tramite della pertinente Ragioneria Centrale che dovrà esprimere il proprio parere. Si ritiene che tali richieste possano essere avanzate dal Dirigente Generale o da altro dirigente responsabile cui è affidata la gestione delle relative spese.

* * * * *

Ulteriori variazioni diverse da quelle finora esaminate e da quelle previste dal secondo comma dell'articolo 9 e dal primo comma dell'articolo 12 della L. 468/78, non possono essere effettuate con atti amministrativi.

Nei casi non previsti da quanto già esposto, dovendosi provvedere con legge, le richieste dovranno essere inoltrate a firma del competente vertice politico (cui la relativa esigenza può ovviamente essere rappresentata dal Dirigente Generale o altro dirigente responsabile della gestione) al Servizio scrivente per formare oggetto di esame in occasione della predisposizione dell'eventuale disegno di variazioni di bilancio.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

Il Dirigente della UOB 2
(D.ssa Rita Patti)

Il Dirigente della UOB 4
(D.ssa Maria Teresa Tornabene)

Il Dirigente responsabile del Servizio Bilancio
(Dr. Vincenzo Emanuele)

Il Dirigente Generale
(Dr. Girolamo Di Vita)

L'Assessore Regionale
(On.le Alessandro Pagano)

ALLEGATO "A" (RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO)

ALLEGATO "B" (DECRETO PER VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA UPB)